



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



/U-ADP/25

Circ. CNI n. 248/XX Sess./2025

Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli
Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte degli
Ordini degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Funzioni istituzionali del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e degli Ordini territoriali – DPR 7 agosto 2012 n. 137 – Formazione Continua – parere Ministero della Giustizia del 18/12/2024 - informativa

Caro Presidente,

durante lo scorso anno 2024 il Consiglio Nazionale è stato chiamato a rispondere ad una formale richiesta di informazioni in merito alle funzioni istituzionali dallo stesso svolte in materia formazione continua.

Il CNI, certo della correttezza del proprio operato, su iniziativa del Consigliere Segretario, ha comunque preferito coinvolgere direttamente anche il Ministero Vigilante, al fine di condividere alcune più ampie riflessioni in merito alle funzioni istituzionali attribuite e svolte dal Consiglio Nazionale e dagli Ordini territoriali in materia di formazione continua, evidenziano in particolare come, in forza alla normativa vigente, l'intero complesso costituito dal CNI e dagli Ordini territoriali sia abilitato ad adempiere alla funzione formativa (in allegato).

In data 18 dicembre 2024 (con prot. m_dg.DAG.18/12/2024.0260562.U) tale richiesta di condivisione è stata positivamente riscontrata dal Ministero Vigilante, con nota a firma del Direttore Generale Dott. Giovanni Mimmo, il quale, richiamando il quadro normativo vigente (ed in particolare l'articolo 7, comma 2, DPR n.137/2012 e i commi 2 e 4 dell'articolo 4 del *Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale degli Ingegneri*, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013), ha ribadito, in primo luogo, come sia **di esclusiva competenza del Consiglio Nazionale l'autorizzazione di "altri soggetti" al fine di organizzare attività di formazione frontale o a distanza.**

Il Ministero della Giustizia, nell'occasione, ha affermato con nettezza che spetta al CNI riconoscere "...le attività di formazione di cui al comma 1, con organizzazione sovraterritoriale, frontale o a distanza, organizzate da associazioni di iscritti agli albi o da altri soggetti autorizzati dal CNI, ai sensi dell'art.7 del presente regolamento" (art.4, comma 4).

In secondo luogo, il Ministero, "nel condividere le considerazioni espresse dal CNI", ha confermato che **"non pare dubbio che l'attività formativa possa essere svolta dal CNI"**

anche per il tramite della propria Fondazione, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria” (in allegato).

Secondo il Ministero Vigilante, inoltre, tale assetto è in linea con la formazione continua operata da altri Ordini professionali, che la realizzano direttamente, oppure per il tramite della propria Fondazione di cui sono soci fondatori, nel rispetto dei rispettivi Regolamenti per la formazione continua (viene fatto l'esempio del Consiglio Nazionale dei Geologi, del Consiglio Nazionale degli Architetti, dei Notai, degli Avvocati e dei Periti).

Tanto premeva comunicare, per opportuna informazione.

Nell'esprimere soddisfazione per la posizione espressa dal Ministero della Giustizia, che ci rafforza ancora di più nel convincimento di avere costantemente operato nel pieno rispetto della normativa e nell'interesse della Categoria, inviamo i più cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE
(Ing. A. Domenico Perrini)



ALLEGATI:

- 1) Nota CNI del 8/10/2024;
- 2) Risposta Ministero della Giustizia prot. m_dg.DAG.18/12/2024.0260562.U (prot. CNI n. 13422 del 18/12/2024).



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

/U-GMM/24

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

08/10/2024 U-rsp/10461/2024



Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale degli Affari interni
Ufficio II – Ordini professionali e albi
Via Arenula 70
00186 Roma
c.a. del Direttore generale
dott. Giovanni Mimmo

prot.dag@giustiziacert.it

Oggetto: Funzioni istituzionali del Consiglio Nazionale degli Ingegneri – DPR 7 agosto 2012 n.137 – Formazione continua - legittimazione

Con la presente si rappresenta quanto segue.

Tramite PEC trasmessa in data 9 aprile 2024 (prot. CNI n.4195 del 9/04/2024), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inviato al Consiglio Nazionale una formale "Richiesta di informazioni di cui all'art.12, comma 2-bis, della Legge n.287/1990", precisando che erano in atto "alcuni approfondimenti in merito all'erogazione di corsi di formazione continua professionale da parte della Fondazione del Consiglio Nazionale Ingegneri".

In sostanza, venivano sollecitate una serie di informazioni e di dati, a partire dalla definizione di formazione continua professionale e l'indicazione delle ragioni in base alle quali il CNI, per il tramite della sua Fondazione, "organizza corsi di formazione professionale" (in allegato).

A tale richiesta di informazioni da parte dell'AGCM – Dipartimento per la Concorrenza, il Consiglio Nazionale ha fornito riscontro con la nota prot. CNI n.4867 del 26/04/2024 (v. allegati).

A seguito di apposita istanza del Consiglio Nazionale (prot. CNI n.8486 del 31/07/2024), l'Autorità Garante – con PEC datata 18 settembre 2024 (prot. CNI

n.9756 del 19/09/2024) – ha informato che “nell’adunanza del 26 giugno 2024 il fascicolo in oggetto è stato archiviato, risultando assenti elementi di fatto e di diritto sufficienti a giustificare ulteriori accertamenti ai sensi della legge 10 ottobre 1990 n.287 o degli articoli 101 e 102 del TFUE” (in allegato).

Appare opportuno un breve riepilogo della disciplina di riferimento.

La riforma delle Professioni (**art.3¹, comma 5, del decreto-legge 13/08/2011 n.138²**, come convertito dalla legge 14/09/2011 n.148), come noto, ha – tra l’altro – introdotto l’obbligo per il professionista di frequentare corsi di formazione continua permanente, predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai Consigli Nazionali di Categoria, nonché la previsione secondo cui il mancato rispetto dell’obbligo di formazione continua determina un illecito sanzionato disciplinarmente.

Il **DPR 7 agosto 2012 n.137³** - in attuazione della norma primaria – all’**art.7** (“*Formazione continua*”), ha dunque stabilito:

- I) che ogni professionista è tenuto a curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale e che la violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare;
- II) che ciascun Consiglio Nazionale - tramite apposito Regolamento, da emanarsi previo parere favorevole del Ministero Vigilante – disciplina le modalità e i termini dell’obbligo formativo, la gestione, l’organizzazione e i requisiti minimi dei corsi di aggiornamento, nonché il valore del credito formativo “quale unità di misura della formazione continua”;
- III) che i corsi di formazione possono essere organizzati non solo da Ordini e Collegi professionali, ma anche da associazioni di iscritti agli albi, nonché da altri soggetti, autorizzati dai Consigli Nazionali, con un iter che prevede, su ciascuna istanza di autorizzazione, l’invio di motivata proposta di delibera al Ministero Vigilante, al fine di acquisire il parere vincolante del medesimo;
- IV) che l’attività di formazione svolta da Ordini e Collegi può esplicarsi “anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti”;
- V) che, tramite apposite convenzioni sottoscritte tra i Consigli Nazionali e le Università, possono essere fissate regole comuni, di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e che i diversi Consigli Nazionali possono sottoscrivere appositi regolamenti comuni, “previo parere favorevole dei Ministri Vigilanti”, per stabilire crediti formativi interdisciplinari e il loro valore.

¹ “Abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni e delle attività economiche”.

² “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.”.

³ “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art.3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011 n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n.148.”.

In attuazione degli obblighi di legge, il Consiglio Nazionale ha adottato – a seguito del parere favorevole del Ministero della Giustizia - il **Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale**, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n.13 del 15 luglio 2013.

In forza di quanto disposto dalla normativa di riferimento (art.3, comma 5, lettera *b*), del decreto-legge n.138/2011 e art.7, comma 2, del DPR n.137/2012), appare indubitabile che l'intero complesso costituito da Consiglio Nazionale di Categoria e Ordini territoriali sia abilitato e legittimato a curare ed adempiere la nuova funzione istituzionale attribuita dal Legislatore, ovvero la gestione della formazione continua, "al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale e nel migliore interesse dell'utente e della collettività".

In altre parole, l'espressione "ordini e collegi", correttamente intesa, mira a ricomprendere tutti gli Organismi professionali coinvolti nella predisposizione e messa in opera delle misure necessarie ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di formazione continua in capo ai professionisti.

Ne consegue che tutti gli organi rappresentativi delle Professioni regolamentate ricomprese nel campo di applicazione del decreto-legge n.138/2011, sia a livello nazionale che territoriale, vanno intesi tra i soggetti chiamati a promuovere la formazione permanente, attraverso i relativi meccanismi gestionali, quali l'organizzazione di appositi eventi e corsi formativi.

Si vuol significare che, ad avviso del Consiglio Nazionale, le attività attraverso le quali il perseguimento dell'obiettivo individuato dal Legislatore si manifesta concretamente possono essere svolte sia a livello locale, dai Consigli degli Ordini e dei Collegi di natura territoriale, sia a livello nazionale, dai Consigli Nazionali, condividendo detti organi il carattere di Enti preposti *ex lege* alla tutela ed alla promozione del titolo professionale.


Quanto precede, del resto, è pienamente avvalorato da una prassi applicativa uniforme, che, negli oltre dieci anni di vigenza del decreto, ha registrato lo svolgimento di una lunga e articolata serie di attività formative promosse dagli organi nazionali degli ordini e collegi destinatari del provvedimento. In taluni casi, l'attribuzione della funzione agli organi territoriali e centrali di Ordini e Collegi è stata esplicitata in sede regolamentare interna (si vedano, ad es., l'art. 5, punto c, del Regolamento per la formazione continua dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, l'art. 6, punto 6.1, del Regolamento per la formazione continua degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, o l'art. 5 punto 1 del regolamento per la formazione dei Geologi), anche negli ordinamenti di altre professioni regolamentate non appartenenti all'ambito tecnico (si veda l'art. 8.1, punto a), del Regolamento per la formazione continua degli avvocati o l'art. 2 del Regolamento per la formazione dei Notai). Tanto chiarito, in conformità alle previsioni della normativa di riferimento, il riconoscimento in capo al Consiglio Nazionale degli Ingegneri della potestà di promuovere e organizzare eventi formativi, al pari di quella attribuita ai Consigli degli Ordini territoriali, non pare revocabile in dubbio, configurandosi come manifestazione del più ampio potere di promozione e difesa del titolo professionale di ingegnere, certamente non estraneo

all'organo di autogoverno della professione maggiormente rappresentativo delle istanze dell'intera categoria professionale, né suscettibile di ingiustificate limitazioni.

Si presentano, in ogni caso, tali considerazioni all'attenzione del Ministero Vigilante.

L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE
(ing. A. Domenico Perrini)



ALLEGATI:

- 1) Richiesta informazioni AGCM del 9 aprile 2024 (prot. CNI n.4195/2024);
- 2) Riscontro CNI del 26 aprile 2024 (prot. CNI n.4867/2024);
- 3) Richiesta CNI esito procedimento del 31 luglio 2024 (prot. CNI n.8486/2024);
- 4) Risposta AGCM del 18 settembre 2024 (prot. CNI n.9756/2024).

MC2509MinGiu

From: "Per conto di: prot.dag@giustiziacert.it" <posta-certificata@legalmail.it>
Sent: mercoledì, 18 dic 2024
To: segreteria@ingpec.eu
Subject: POSTA CERTIFICATA: Prot. m_dg.DAG.18/12/2024.0260562.U - Funzioni istituzionali del Consiglio Nazionale degli Ingegneri - DPR agosto 2012 n.137- Formazione continua - Legittimazione - Riscontro. Rif. prot. DAG n. 202290.E dell'8 ottobre 2024

Messaggio di posta certificata

Il giorno 18/12/2024 alle ore 13:30:04 (+0100) il messaggio "Prot. m_dg.DAG.18/12/2024.0260562.U - Funzioni istituzionali del Consiglio Nazionale degli Ingegneri - DPR agosto 2012 n.137- Formazione continua - Legittimazione - Riscontro. Rif. prot. DAG n. 202290.E dell'8 ottobre 2024" è stato inviato da "prot.dag@giustiziacert.it" indirizzato a:

segreteria@ingpec.eu

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: D3D079AA.00096121.D9BF2C16.E9517BA2.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 18/12/2024 at 13:30:04 (+0100) the message "Prot. m_dg.DAG.18/12/2024.0260562.U - Funzioni istituzionali del Consiglio Nazionale degli Ingegneri - DPR agosto 2012 n.137- Formazione continua - Legittimazione - Riscontro. Rif. prot. DAG n. 202290.E dell'8 ottobre 2024" was sent by "prot.dag@giustiziacert.it" and addressed to:

segreteria@ingpec.eu

The original message is attached.

Message ID: D3D079AA.00096121.D9BF2C16.E9517BA2.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

Attachments:

From: prot.dag@giustiziacert.it
Sent: mercoledì, 18 dic 2024
To: segreteria@ingpec.eu
Subject: Prot. m_dg.DAG.18/12/2024.0260562.U - Funzioni istituzionali del Consiglio Nazionale degli Ingegneri - DPR agosto 2012 n.137- Formazione continua - Legittimazione - Riscontro. Rif. prot. DAG n. 202290.E dell'8 ottobre 2024

--- MAIL BODY NON PRESENTE ---

Attachments:



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

OGGETTO: Funzioni istituzionali del Consiglio Nazionale degli Ingegneri – DPR 7 agosto 2012 n.137-
Formazione continua – Legittimazione- Riscontro.
Rif. prot. DAG n. 202290.E dell'8 ottobre 2024

Con la nota in oggetto il CNI segnala di aver ricevuto una formale richiesta di informazioni da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'art.12 comma 2 bis della legge n.287 del 1990 in relazione alle ragioni in base alle quali il CNI, per il tramite della sua Fondazione, organizza corsi di formazione continua professionale, segnalazione poi archiviata a seguito dei chiarimenti resi dal CNI.

Con l'occasione, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri sottopone a questo ufficio, ai fini della condivisione, alcune riflessioni in materia di attribuzione di funzioni allo stesso CNI in materia di formazione continua, evidenziando come, in forza della normativa vigente, l'intero complesso costituito dal CNI e dagli ordini territoriali sia abilitato ad adempiere alla funzione formativa.

Questo Ufficio, nel condividere le considerazioni espresse dal CNI nella nota, rileva come l'art.7 comma 2 DPR n.137 del 2012 *“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0159)”* prevede che *“I corsi di formazione possono essere organizzati da ordini e collegi, nonché da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai Consigli nazionali degli ordini o collegi, previa trasmissione da parte dei Consigli nazionali di motivata proposta di delibera al Ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso”*.

A sua volta, il Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale degli ingegneri, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n.13 del 15 luglio 2013 prevede che sono *“riconosciute le attività di formazione frontale o a distanza di cui al comma 1 organizzate dagli Ordini territoriali, nell'ambito di indirizzi generali comuni all'intero territorio nazionale, anche, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del DPR 137 /2012, in cooperazione o convenzione con Fondazioni,*

Federazioni e Consulte riconducibili al sistema ordinistico e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art.7 del presente regolamento” (art.4 comma 2).

Sono altresì “riconosciute dal CNI...le attività di formazione di cui al comma 1, con organizzazione sovraterritoriale, frontale o a distanza, organizzate da associazioni di iscritti agli Albi o da altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art.7 del presente regolamento” (art.4 comma 4).

In questi chiari termini normativi, non pare dubbio che l'attività formativa possa essere svolta dal CNI anche per il tramite della propria Fondazione, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria.

Ciò, peraltro, è in linea con la formazione continua di altri ordini professionali, che viene svolta dai rispettivi Consigli Nazionali direttamente o anche tramite le Fondazioni di cui sono soci fondatori, secondo i rispettivi regolamenti per la formazione continua (art.5 quanto al “Consiglio Nazionale” per l'ordine dei geologi; art. 6.1 con riferimento al “Consiglio Nazionale” per l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; art.2 quanto alla “Fondazione Italiana del Notariato” per i notai; art.5 punto c con riferimento alla “propria Fondazione” per l'ordine dei Periti, art.8 per il tramite delle “Fondazioni” del CNF per gli avvocati).

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Roma, 16 dicembre 2024

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo